

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1873-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 2974)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di mutua assistenza tra l'Italia e la Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980 e sottoposto a ratifica, disciplina con reciproco vantaggio l'azione delle rispettive Amministrazioni in un settore di evidente importanza e delicatezza. L'impostazione generale corrisponde ai criteri già utilmente sperimentati in accordi aventi le stesse finalità. La reciprocità è scrupolosamente rispettata. All'articolo 17 si precisa che nessuna richiesta può essere accolta se « l'Amministrazione doganale della parte richiedente non è in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta ».

Le Amministrazioni dei due Paesi possono usare nei procedimenti civili, penali e amministrativi le informazioni ed i documenti, come sancisce l'articolo 12, « ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti e alle

condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale ». L'articolo 18, infine, affida ad una commissione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali italiana e spagnola il compito di « esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo ». Ricorrono dunque tutte le condizioni e garanzie per raccomandare, sulla base di un parere unanime della Commissione affari esteri, una sollecita ratifica. Ad esse si aggiunge la considerazione di evidente valore politico, sempre tenuta presente dal Parlamento, di rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Spagna non solo in funzione di un consolidamento della democrazia, ma anche in riferimento alla comune vocazione mediterranea ed europea che rende opportune forme sempre più estese di cooperazione nei vari campi.

GRANELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra l'Italia e la Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 dell'Accordo stesso.